

ORDINANZA SINDACALE

N.72 - Data: 20-07-2026

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E LIMITAZIONE DEL CONSUMO E DELLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO - ANNO 2026.

Il Sindaco

PREMESSO CHE:

- il Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, ha introdotto misure volte al rafforzamento della sicurezza urbana e della vivibilità dei territori, incidendo, tra l’altro, sugli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- l’art. 54, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, finalizzati alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di illegalità, ivi inclusi quelli connessi all’abuso di sostanze alcoliche;

CONSIDERATO CHE:

- rientra tra i compiti istituzionali dell’Amministrazione comunale la tutela della sicurezza urbana, della quiete pubblica e del decoro, anche mediante il contrasto a comportamenti derivanti dall’abuso di alcol;
- la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche favorisce fenomeni di aggregazione spontanea negli spazi pubblici, con conseguenti criticità in termini di ordine pubblico, sicurezza e libera fruizione degli spazi urbani;

DATO ATTO CHE:

- il centro storico comunale è stato interessato da episodi di degrado urbano, liti, aggressioni e comportamenti antisociali riconducibili al consumo incontrollato di alcol;
- sono pervenute segnalazioni da parte di cittadini e associazioni locali volte all’adozione di misure restrittive sulla vendita e sul consumo di bevande alcoliche, in particolare nelle ore serali e notturne;

RILEVATO CHE:

- il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è frequentemente associato a fenomeni di disturbo della quiete pubblica, abbandono di rifiuti e danneggiamenti;
- nel periodo estivo si registra un incremento significativo della presenza di persone negli spazi aperti, con conseguente aumento del rischio di comportamenti lesivi della sicurezza urbana;

- l'abbandono di contenitori di vetro e lattine costituisce altresì pericolo per la pubblica incolumità oltre che pregiudizio per il decoro urbano;

RITENUTO CHE:

- sussistano i presupposti di contingibilità e urgenza, in relazione alla specificità temporale (periodo estivo 2026) e territoriale (centro storico), tali da giustificare l'adozione di misure straordinarie;
- sia necessario intervenire mediante limitazioni al consumo e alla vendita per asporto di bevande alcoliche, nonché mediante la regolamentazione degli orari di esercizio delle attività commerciali interessate;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 7, comma 15-bis;
- il D.M. Interno 5 agosto 2008;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regione Lazio 6 novembre 2019, n. 22;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 1° giugno 2026;
- lo Statuto comunale;

PRESO ATTO della preventiva comunicazione al Prefetto di Roma ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 recante protocollo in uscita n.° 20005 del 15/07/2026;

ORDINA

1. Divieto di consumo e detenzione per consumo immediato

È fatto divieto, nel periodo compreso **dal 20 Luglio 2026 al 30 settembre 2026**, tutti i giorni dalle ore **15:00 alle ore 06:00 del giorno successivo**, di consumare e detenere per il consumo immediato bevande alcoliche e superalcoliche, di qualsiasi gradazione, in contenitori aperti o privi della chiusura originaria, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico o soggette ad uso pubblico ricomprese nel perimetro del centro storico di Rocca di Papa, come di seguito individuato:

- Piazza della Repubblica
- Corso Costituente
- Piazza Duomo
- Via Duomo
- Piazza Garibaldi
- Via Gramsci
- Via Madonna del Tufo
- Via Campi d'Annibale
- Piazza G. Di Vittorio
- Via Pozzo del Principe (area Parco Comunale "La Pompa")

Sono incluse tutte le aree verdi e gli spazi comunque accessibili al pubblico.

Sono escluse le aree in concessione autorizzate per la somministrazione (dehors, tavoli esterni) e gli eventi temporanei autorizzati.

2. Chiusura obbligatoria esercizi di vicinato

Nel medesimo periodo (**20 Luglio 2026 – 30 settembre 2026**), è disposto l'obbligo di chiusura, tutti i giorni dalle ore **21:00 alle ore 06:00**, per:

- esercizi di vicinato del settore alimentare privi di somministrazione assistita;
- esercizi del settore misto che effettuano vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche;

ubicati all'interno del perimetro del centro storico di Rocca di Papa come sopra indicato.

AVVERTE

- salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 500,00**, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (importo in misura ridotta pari ad **€ 250,00** - adottato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 -, stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 1° giugno 2026), nonché il sequestro amministrativo ai sensi della Legge n. 689/1981;
- resta ferma l'applicazione dell'art. 691 c.p. in materia di somministrazione di bevande alcoliche a soggetti in stato di manifesta ubriachezza;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dello stesso; in alternativa, è proponibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni;
- la trasmissione alla Prefettura di Roma, al Comando di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri competente e al Commissariato di Pubblica Sicurezza;
- la diffusione del provvedimento attraverso i canali istituzionali.

DISPONE INOLTRE L'invio

PER CONOSCENZA A:

- PREFETTURA ROMA – Via IV Novembre 119/A ROMA - protocollo.prefrm@pec.interno.it;
- Responsabili Area Amministrativa, SUAP, LL.PP., Urbanistica, Patrimonio Comune di Rocca di Papa;
- PROT. CIVILE: PRO.CI.CO e A.S.A. procicordp@gmail.com - asa.lazio@pec.it.

PER L'ESECUZIONE A:

- COMANDO P.L. – SEDE;
- STAZIONE C.C. – ROCCA DI PAPA - trm24481@pec.carabinieri.it;
- COMMISSARIATO P.S. – FRASCATI - dipps172.5500@pecps.poliziadistato.it;
- SERVIZIO P.S. ALBANO LAZIALE - dipps172.00f0@pecps.poliziadistato.it;
- COMANDO COMPAGNIA CC. NORM FRASCATI - trm21350@pec.carabinieri.it.

Rocca di Papa, 20-07-2026

Il Sindaco
Sig. Massimiliano Calcagni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.